

**RISOLUZIONI IN COMMISSIONE**

La XIII Commissione,

considerato che:

nei Paesi dell'Unione europea, sono stati seminati quest'anno più di 424.000 ettari a riso: di questi circa 95.000 sono investiti a « riso indica » mentre circa 330.000 sono stati destinati a « riso japo- nica »;

detti investimenti causeranno note- voli problemi di collocamento per la pro- duzione comunitaria;

in particolare, per il « riso indica », si rilevano notevoli problemi derivanti dal- l'eccesso di concessioni di tariffe agevolate per l'importazione, con snaturamento della concorrenza tra il prodotto comunitario e quello proveniente dai paesi terzi, mentre per il « riso japo nica », a causa delle ridu- zioni programmate delle sovvenzioni e al- l'esportazione e dei nuovi orientamenti dell'Unione in tema di gestione delle for- niture in conto aiuto alimentare, si evi- denziano eccessivi limiti allo smaltimento dell'eccedenza di produzione;

considerato, inoltre, che i produt- tori moltiplicatori hanno migliorato note- volmente la qualità della produzione risi- cola europea;

impegna il Governo:

a chiedere alla Commissione europea la revisione della decisione 91/482 anche attraverso l'attivazione della clausola di salvaguardia per contenere i quantitativi di riso importati;

a chiedere la revisione del regola- mento CEE n. 3093/95 del Consiglio del 22 dicembre 1995, relativo alle concessioni di riso;

a garantire che il quantitativo non utilizzato per le esportazioni nella scorsa campagna possa essere portato a credito,

sia in termini di spesa che di quantità, aggiungendolo al « *plafond* » vigente per la corrente campagna;

a richiedere alla Commissione euro- pea che tra gli elementi di costo della fornitura in conto aiuto alimentare siano tenuti in considerazione dai servizi della Commissione stessa, anche gli eventuali costi di finanziamento dell'intervento, qua- lora sia necessario farvi ricorso;

ad individuare idonei strumenti nor- mativi che garantiscano anche al produt- tore moltiplicatore di sementi il diritto a percepire la compensazione al reddito;

ad opporsi a qualunque trattativa tesa a concedere ulteriori agevolazioni per l'im- portazione di riso nell'Unione europea.

(7-00102) « de Ghislanzoni Cardoli, Tarditi, Rosso, Misuraca, Mario Pepe, Scarpa Bonazza Buora, Scal- tritti, Taborelli, Losurdo, Di Nardo, Anghinoni, Tattarini, Malentacchi ».

La VIII Commissione,

premesso che:

la delibera Cipe del 13 marzo 1995, riferita all'edilizia residenziale pubblica, ha imposto, di fatto, agli istituti autonomi delle case popolari di prevedere il pareggio di bilancio, obiettivo inopinatamente rite- nuto perseguibile attraverso il solo au- mento dei canoni di locazione per gli as- segnatarî;

la decorrenza di tale delibera è stata successivamente sospesa dal predetto organo e, quindi, rinviata al 1° gennaio 1997;

le leggi regionali che hanno cercato di interpretare la predetta delibera Cipe, graduandone l'impatto sociale, sono state osservate dai competenti commissari di Governo che non le hanno ritenute legiti- me, né compatibili, con le indicazioni espresse dal Cipe;

non di meno risulta oggettivamente improponibile un adeguamento dei canoni che, in taluni casi, ne comporterebbe l'aumento finanche del 150 per cento, anche in considerazione della natura sociale degli alloggi destinati ad Edilizia Residenziale Pubblica;

considerato altresì che già in precedenti occasioni il Governo aveva manifestato alle Regioni la disponibilità a rivedere la materia consentendo alle stesse di prevedere per legge il risanamento dei bilanci degli Iacp, ma con modi e tempi tali da non rendere devastante l'impatto sociale dei conseguenti provvedimenti;

tutto ciò premesso

impegna il Governo

a sollecitare il Cipe ad adottare, entro il 31 dicembre 1996, una nuova delibera che permetta alle regioni di legiferare sulla base di parametri più realistici e comportanti un accettabile impatto sociale in materia di canoni di locazione dell'edilizia residenziale pubblica.

(7-00103)

« Alemanno, Foti ».

La I Commissione,

premessi che:

a) in data 11 gennaio 1994 è stata presentata alla Camera una petizione popolare a norma dell'articolo 50 in tema di toponomastica in Alto Adige;

b) l'accordo De Gasperi-Gruber prevede: « l'uso, su una base di parità, della lingua italiana e della lingua tedesca nelle pubbliche amministrazioni, nei documenti ufficiali, come pure nella nomenclatura topografica bilingue »;

c) l'articolo 8 del nuovo Statuto di autonomia del Trentino Alto Adige prevede al punto 2: « toponomastica: fermo restando l'obbligo della bilinguità nel territorio della provincia di Bolzano »;

d) l'articolo 99 dello stesso Statuto prevede: « ... la lingua italiana fa testo negli atti aventi carattere legislativo e nei quali dal presente Statuto è prevista la redazione bilingue »;

e) l'articolo 101 di detto Statuto stabilisce: « nella provincia di Bolzano le amministrazioni pubbliche devono usare, nei riguardi dei cittadini di lingua tedesca, anche la toponomastica tedesca, se la legge provinciale ne abbia accertata l'esistenza ed approvata la dizione. »;

f) ripetute sentenze della Corte Costituzionale italiana hanno ribadito: « l'obbligo del bilinguismo e la precedenza dell'italiano, lingua ufficiale dello Stato, nelle espressioni bilingui (v. sentenza n. 188 del 1987 - Maso Chiuso - Erbhof) »;

g) facendo proprio l'appello dell'Accademia della Crusca della Società geografica italiana, di scienziati e docenti universitari di tutta Italia, di ogni tendenza politica « per assicurare che nessun toponimo di lingua italiana sarà cassato o privato della sua legittima ufficialità consegnato il 27 novembre 1992 al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro per le regioni, consegnato altresì il 28 luglio 1993 al Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro,

impegna il Governo

a dare piena attuazione alle disposizioni richiamate in premessa dallo Statuto di autonomia per il Trentino-Alto Adige, nella lettera e nello spirito così come assicurato dal Governo il 14 febbraio 1990 (Ministro Macchiaro) alla Camera dei deputati, per quanto riguarda la toponomastica della provincia di Bolzano nonché ad evitare l'adozione di qualsiasi misura che si ponesse in contrasto con le stesse disposizioni.

(7-00104) « Armaroli, Mitolo, Cola, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Trantino, Frattini, Giovannardi, Colletti, Mancuso, Scoica ».

La XII Commissione,

premessi che, a seguito del succedersi delle normative riguardanti la classificazione dei farmaci nelle classi A, B, C e H del prontuario farmaceutico nazionale, si registrano continuamente disagi e difficoltà per gli utenti e soprattutto per gli operatori sanitari e in special modo per i medici;

rilevato che tali difficoltà dovute prevalentemente al succedersi con una certa frequenza di decreti parziali nei quali si inseriscono o si cancellano farmaci delle varie tabelle e li si trasferiscono in altre, si aggravano per il fatto che la vigente legislazione pone il divieto ai medici di prescrivere i farmaci di fascia C sui moduli-ricettari predisposti dal servizio sanitario nazionale;

rilevato altresì che non è possibile continuare ad imporre ai medici operanti nel servizio sanitario nazionale di dover consultare, di volta in volta, ad ogni prescrizione, le numerose tabelle che si sono succedute nel corso degli ultimi mesi e che continuano ad essere emanate in continuazione senza essere portate a conoscenza degli stessi con altri mezzi, salvo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

rilevato altresì che anche le regioni e le Als, che dovrebbero farlo, non danno diffusione alle tabelle stesse ed alle modifiche che vi vengono apportate ma che, comunque, anche la loro tempestiva comunicazione non eliminerebbe di fatto il grave sovraccarico burocratico che si impone agli operatori sanitari e che va a danno della loro operatività tecnica e della professionalità delle loro prestazioni:

impegna il Governo:

a fissare la nomina che la revisione del prontuario farmaceutico nazionale e la riclassificazione dei farmaci venga effettuata a cadenze predeterminate (ogni 4/6 mesi) e che di essa venga data tempestiva comunicazione agli operatori sanitari attraverso la ristampa e la spedizione, di volta in volta, dei nuovi prontuari aggiornati;

ad evitare nuove inclusioni o spostamenti di fasce dei farmaci al di fuori di tali scadenze, salvo casi di particolare urgenza che possano riguardare l'inclusione di nuovi preparati particolarmente efficaci e necessari o la cancellazione di farmaci rivelatisi dannosi, tenendo conto che, comunque, anche di tali eventuali provvedimenti inclusivi o esclusivi deve essere data tempestiva comunicazione agli operatori sanitari;

a modificare la norma che sancisce la non prescrivibilità dei farmaci di fascia C negli appositi moduli del servizio sanitario nazionale prevedendo che ciò possa essere fatto a condizione che il prescrittore aggiunga, a fianco al nome del farmaco, la dicitura « fascia C », e che il farmacista pubblico o privato che consegna il farmaco ne verifichi la correttezza, escludendo che in caso di consegna incongrua e gratuita dello stesso, egli possa richiederne il rimborso alla propria Asl.

(7-00105) « Saia, Fioroni, Giacalone, Caccavari, Maura Cossutta, Lumia, Giacco, Divella, Scantamburlo, Massidda, Porcu, Cè, Dalla Rosa, Lucchese, Mangiacavallo ».